

# Più semplici i rimborsi IVA per le società di comodo

La circ. n. 33 fornisce precisazioni sull'attività di controllo degli uffici sui rimborsi anche a seguito della sancita facoltatività dell'interpello probatorio

/ Gianpaolo VALENTE

La circolare n. 33 di ieri si occupa, al § 1, delle richieste di rimborso IVA presentate dalle società non operative e/o in perdita sistematica.

Si ricorda, infatti, che, ai sensi dell'art. 30 comma 4 della L. 724/94, la verifica dello status di "società di comodo" comporta l'impossibilità di richiedere il **rimborso** o la **compensazione** dell'eccedenza del credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA ovvero la **cessione** a terzi del credito stesso.

È, inoltre, preclusa la compensazione del credito con il debito IVA delle successive liquidazioni periodiche qualora la società di comodo per tre periodi di imposta consecutivi non effettui operazioni rilevanti ai fini IVA per un importo almeno pari ai ricavi minimi presunti.

Ai sensi del successivo comma 4-bis, è possibile presentare istanza di **interpello probatorio** (ex art. 11 comma 1 lett. b) della L. 212/2000) per ottenere un parere circa la sussistenza delle "oggettive situazioni" che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito minimo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini IVA di cui sopra.

Relativamente alla disapplicazione della disciplina in commento, la circolare ribadisce – in via preliminare – che la presentazione dell'interpello è **facoltativa**, ma vengono previsti obblighi di segnalazione "sostitutiva" in dichiarazione diversamente costruiti a seconda che l'istanza sia stata o meno presentata e in funzione della risposta ricevuta, con conseguente diverso trattamento sanzionatorio.

In particolare, come già chiarito dalla circ. n. 9 del 1° aprile 2016 di riforma degli interpelli, le società di comodo che intendono richiedere il rimborso IVA possono attestare la presenza delle "**oggettive situazioni**" presentando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mediante compilazione del campo VX4 del **quadro VX** della dichiarazione IVA.

La presenza della dichiarazione sostitutiva e l'assenza di ulteriori cause ostative consentono l'erogazione del rimborso in procedura semplificata od ordinaria.

In caso, invece, di presentazione di **istanza di interpello** ai fini della disapplicazione della disciplina delle società non operative e/o delle società in perdita sistematica, l'erogazione del rimborso avviene a seguito dell'esito, anche tacito, degli interpelli.

La circolare precisa, inoltre, che, in assenza della dichiarazione sostitutiva di cui al quadro VX e delle istanze preventive di interpello, il rimborso può essere erogato qualora la società "presenti un'autonoma dichiarazione sostitutiva su richiesta dell'ufficio, effettuata nell'ambito dell'attività istruttoria. Diversamente, l'operatività e l'assenza di perdita sistematica sono riscontrate nella dichiarazione dei redditi".

Infine, in caso di **autovalutazione** della sussistenza delle situazioni oggettive, l'ufficio procede al rimborso, restando impregiudicate le ordinarie attività di accertamento.

## Focus sulle sanzioni in caso di assenza delle "oggettive situazioni"

Da ultimo, la richiamata circolare n. 33 (§ 1.1) affronta i **profili sanzionatori**.

Nello specifico, qualora sia successivamente accertata l'assenza di tali condizioni oggettive e, quindi, verificata la non spettanza del rimborso IVA, troveranno applicazione le disposizioni contenute nell'art. 5 comma 4 del DLgs. 471/97, vale a dire la sanzione amministrativa dal 90 al 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito rimborsato.

Se l'eccedenza di credito IVA è stata compensata, si applicherà l'art. 13 comma 4 del DLgs. 471/97, vale a dire la sanzione pari al 30% del credito utilizzato (in quanto esistente), salva l'applicazione di disposizioni speciali.

Laddove, invece, si riscontri l'**indebito utilizzo** dell'eccedenza di credito a scapito dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi, tornerà applicabile la sanzione amministrativa dell'art. 6 comma 6 del DLgs. 471/97, pari al 90% dell'ammontare della detrazione compiuta.